

IL CONSIGLIO DI GOVERNO NELL'*ANGLICANORUM COETIBUS* E LA DIMENSIONE COLLEGIALE DEL GOVERNO DIOCESANO

La recente normativa sugli Ordinariati personali per gli Anglicani che chiedono l'ammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica¹ offre il motivo per riflettere sulla dimensione collegiale del governo nella Diocesi e nelle strutture ad essa equiparate. In particolare il riferimento è al *consilium regiminis*, organismo collegiale al quale è stata attribuita la corresponsabilità in ambito di consultazione², di consenso³ e di deliberazione⁴. La rilevanza della norma va

¹ BENEDICTUS XVI, Const. Ap. *Anglicanorum coetibus*, 4 nov. 2009, AAS 101 (2009) 985-990; *Complementary Norms* for the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, AAS 101 (2009) 991-996. Le norme, benché emanate dalla Dottrina della Fede, sono parte integrante della Costituzione, come in essa espressamente affermato. La traduzione italiana con l'indicazione di *Norme complementari* (= NC) è dell'Osservatore Romano, 9-10 novembre 2009, 6-7.

² «L'Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell'Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici». NC, art. 12 §3.

³ «L'Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per: a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri; b. erigere o sopprimere una parrocchia personale; c. erigere o sopprimere una casa di formazione; d. approvare un programma formativo». NC, art. 12 §2.

⁴ «Il Consiglio di governo ha voto deliberativo: a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell'Ordinario; b. nell'elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell'Ordinariato da presentare alla Santa Sede; c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione». NC, art. 12 §4.

oltre la pur comprensibile motivazione di rispetto della tradizione sinodale dell'anglicanesimo⁵. La collocazione dell'Ordinariato all'interno della Chiesa latina, infatti, stimola non solo il confronto, ma anche la verifica delle normative canoniche vigenti in ordine alla effettiva dimensione sinodale/comunionale riproposta dal Concilio anche per la partecipazione dei presbiteri al governo diocesano. Il *consilium regiminis*, inoltre, sembra porsi come la scelta teologicamente e giuridicamente matura nella linea della auspicata ermeneutica conciliare della riforma che, lungi dall'essere discontinuità e rottura, impegna ad esprimere in modo nuovo una determinata verità ed «esige una nuova riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa»⁶. Superata, infatti, la fase di confusione e di paura che ha caratterizzato l'immediato postconcilio, condizionando la revisione della legislazione canonica, la costituzione di un simile organismo, fa sorgere qualche domanda circa la natura e l'efficacia delle modalità partecipative vigenti nell'ambito della dimensione collegiale nel governo della chiesa, con particolare riferimento al Consiglio presbiterale e al Collegio dei consultori.

1. Il Concilio

Esula dai limiti di questa riflessione l'indagine sistematica sulle fonti conciliari che sono la base teologica della normativa in questione. È, però, conveniente rileggere al-

⁵ In merito è stato ufficialmente spiegato che «per il rispetto della tradizione sinodale dell'Anglicanesimo: [...] 3) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (Cost. Ap. X §2; NC, art. 12)». G. GHIRLANDA, «Il significato della Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*», *L'Osservatore romano*, 9-10 novembre 2009, 7.

⁶ BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Romanam Curiam ob omina natalicia, 22 dec. 2005, *AAS* 98 (2006) 47.

cune tematiche che oggi appaiono, peraltro, comunemente condivise dalla dottrina⁷. In ordine al nostro tema sono rilevanti alcuni elementi di novità nella teologia del presbiterato ed il conseguente recupero della nozione e del ruolo del presbiterio, chiamato a cooperare con il Vescovo anche nel governo della Diocesi.

1.1 *La teologia del presbiterato*

Pur non sviluppando una sistematica riflessione teologica sul sacramento dell'ordine, il Concilio ha offerto alcuni principi che hanno stimolato successivamente l'approfondimento della materia. L'affermazione fondamentale che ha contribuito non poco anche a delineare l'identità dei presbiteri è sulla natura del loro sacerdozio che viene presentato come partecipazione dello stesso sacerdozio di Cristo, per cui l'ordinato diventa, nella Chiesa e per la Chiesa, una rappresentazione sacramentale di Cristo Capo e Pastore. Questa identificazione con il Sommo ed eterno Sacerdote inserisce specificamente il presbitero nel mistero trinitario e, attraverso il mistero di Cristo, nella comunione ministeriale della Chiesa per servire il Popolo di Dio. Il presbitero, infatti

in forza della consacrazione che riceve con il sacramento dell'Ordine, è mandato dal Padre, per mezzo di Gesù Cristo, al quale come capo e pastore del suo popolo è configurato in modo speciale, per vivere ed operare nella forza dello Spirito Santo a servizio della Chiesa e per la salvezza del mondo⁸.

È all'interno di questa dimensione missionaria che trovano la loro collocazione le funzioni sacerdotali. Abbandonando la centralità del potere sacerdotale di consacrare l'eucaristia e presentando il Vescovo come il perno mini-

⁷ Cf., tra gli altri, E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, Brescia 2002.

⁸ *Pastores dabo vobis* 12.

steriale della Chiesa particolare, il Vaticano II colloca il ministero del presbitero in relazione a quello del Vescovo, recuperando così il presbiterato all'interno del ministero episcopale⁹. Al presbitero è affidato lo stesso triplice ministero, i *tria munera docendi, sanctificandi et regendi*, perché tra Vescovo e presbiteri vi è una comunione che li congiunge nella stessa ordinazione e missione, nello stesso sacerdozio e ministero. L'unicità del ministero sacerdotale e l'unicità della missione pastorale coinvolgono necessariamente coloro che, in ragione del ministero ricevuto, sono cooperatori del Vescovo diocesano. Il decreto sui presbiteri (*PO 7*), in linea con la costituzione sulla Chiesa (*LG 28*) qualifica tale collaborazione come *communio hierarchica*. Ai presbiteri, infatti, la partecipazione al sacerdozio di Cristo è stata data per essere esercitata in aiuto dell'ordine episcopale e sotto la sua autorità. Essi, pertanto, non potranno esercitare i *munera* se non nella partecipazione in comunione gerarchica alla missione episcopale.

1.2 *Il presbiterio*

Abbondanti sono gli elementi che il Concilio ha offerto in merito al ministero presbiterale e al rapporto Vescovo-presbiteri. Il già accennato recupero del presbiterato nell'ambito dell'episcopato segna il passaggio da una visione individualista del presbitero, frutto della visione tradizionale culturale del ministero ordinato, ad una visione comunitaria¹⁰.

⁹ Già il Relatore nel presentare il *textus recognitus* e i Modi al decreto *Presbyterorum Ordinis* affermava: «cum enim ad mentem huius Concilii, et iuxta multorum Patrum petita, necesse sit ut Presbyterorum sacerdotium connectatur cum sacerdotio Episcoporum, quod culmen et plenitudo sacerdotii declaratur, necessario Presbyterorum sacerdotium in hoc schemate considerandum est sub respectu non unius muneris, sed trium munerum, atque uti cum Apostolis eorumque missione colligatum». *Acta Synodalia* [= *AS*] IV/7, 107-108.

¹⁰ Cf. J.-M.R. TILLARD, *L'Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Paris 1995, 199-201.

Il Vaticano II, grazie anche ai contributi offerti dagli studi patristici e storico-liturgici ha fatto riemergere la nozione ed il ruolo del presbiterio, presente e vivo nella Chiesa primitiva, poi però gradualmente persa di vista¹¹. In diverse occasioni il Concilio lo concepisce come l'insieme dei sacerdoti che, uniti al Vescovo e sotto la sua autorità, partecipano al compito di pascere la porzione di popolo di Dio (LG 28; 29; CD 11; 15; 28; PO 7; 8; AG 19; 20; SC 41). Il Concilio, recuperando l'antica nozione di presbiterio negli scritti di Ignazio di Antiochia, ne delinea l'identità teologica anche se non la definisce appieno e non ne sancisce i risvolti giuridico-disciplinari. Il costante riferimento a quelle fonti patristiche ha permesso al Concilio di offrire anche una descrizione tipologica dei presbiteri chiamati a far parte del presbiterio dalla quale emerge una nozione di presbiterio inteso come il gruppo di sacerdoti i quali, a disposizione del Vescovo, con lui e sotto la sua autorità, si dedicano pienamente al servizio di una Chiesa particolare. I testi conciliari affermano con definitiva chiarezza la distinzione tra ordine del presbiterato e presbiterio diocesano, due realtà che non possono essere identificate in forza del sacramento e della comunione gerarchica con l'ordine dei Vescovi. Già nei testi conciliari, peraltro, era possibile distinguere un duplice riferimento, ai presbiteri in genere e al presbiterio diocesano in particolare¹². Si può ritenere che il Concilio ha evidenziato non soltanto la dimensione col-

¹¹ Tra gli ultimi studi cf. T. CITRINI, *Presbiterio e presbiteri*. I. *La vivacità degli inizi (I-III secolo)*, Milano 2010.

¹² «In realtà, quando il Concilio parla, al plurale, di vescovi e dei presbiteri, per affermare che questi ultimi sono i collaboratori dell'ordine dei vescovi, non intende affrontare il problema del presbiterio, ma piuttosto quello più a monte della responsabilità e della sollecitudine che tutti i presbiteri, analogamente ai vescovi, devono sentire per la Chiesa universale, oltre che per la loro chiesa particolare». E. CORECCO, «L'identità ecclesiologica del presbitero», *La rivista del clero italiano* 71 (1990) 587.

legiale della suprema autorità, ma ha individuato anche a livello particolare la dimensione collegiale del governo¹³. Nota è la tendenza a non qualificare la natura del presbiterio con la nozione di collegialità¹⁴. Pur nella consapevolezza delle possibili equivoche analogie con il collegio dei Vescovi, non si può, però, non riconoscere al presbiterio una dimensione collegiale. Del resto lo stesso Concilio ha riproposto il presbiterio all'interno delle tematiche connesse proprio alla collegialità episcopale ed ha arricchito la riflessione con la garanzia delle fonti patristiche tra cui quelle di Ignazio di Antiochia, per il quale la dimensione collegiale caratterizzava fortemente la natura e la vita del presbiterio. Ma la struttura collegiale della stessa Chiesa era ben difesa al tempo dei Padri. Cipriano, ad esempio, imposta il proprio episcopato nella valorizzazione dei tre poli: Vescovo, presbiteri e popolo¹⁵ ed

¹³ «En un contexto general de comunión, mientras el Concilio dividúa a nivel universal la dimensión colegial del episcopado, identificando en el Colegio de los Obispos el sujeto de la autoridad suprema de la Iglesia, la dimensión colegial de los presbíteros resulta, en cambio, advertida en el nivel local. Tras sostener, de un lado, la proyección universal del orden presbiteral como cooperador del orden de los Obispos, sólo a nivel particular, y alrededor del respectivo Obispo, se reconoce que el grado del presbiterado adopta — sería esta la conclusión del Concilio — una dimensión colegial jurídicamente significativa, identificada concretamente en el presbiterio». J.I. ARRIETA, «El Colegio de consultores y el consejo presbiteral», in J.S.J. PRISCO, ed., *La Curia diocesana: la función consultiva. Actas del IV Simposio sobre la Curia Diocesana, Salamanca 5-7 febbraio 2002*, Salamanca 2002, 118.

¹⁴ La proposta di aggiungere al n. 7 di *PO* la qualifica del presbiterio *ad modum corporis seu collegii* fu respinta perché «non videtur acceptandus Modus, ne innuat aliquā aequiparatio inter Collegium Episcoporum, quod est iuris divini, et Presbyterium dioecesanum». *AS IV/7*, 162.

¹⁵ «Ad id uero quod scripserunt mihi conpresbyteri nostri Donatus et Fortunatus et Nouatus et Gordius, solus rescribere nihil potui, quando a primordio episcopatus mei statuerim nihil sine consilio uestro et sine consensu plebis mea priuatim sententia gerere». Epist. 14, IV, in *Corpus Christianorum. Series Latina*, III, B, Brepols 1994, 83.

in questa triplice forma di cooperazione alla costruzione della comunità sta il modello classico della «democrazia» ecclesiale, che non nasce da una trasposizione insensata di modelli estranei alla chiesa, bensì dall'intima struttura dello stesso ordinamento ecclesiale e che è perciò conforme alla esigenza specifica della sua essenza¹⁶.

1.3 *Natura della cooperazione*

Il Concilio ha offerto notevoli elementi che sono come il fondamento teologico del *coetus sacerdotum* e li troviamo riassunti al n. 7 di *PO*, frutto di un laborioso cammino¹⁷.

Appare innanzitutto che la cooperazione dei presbiteri non è qualcosa di facoltativo, lasciato all'arbitrio del Vescovo. Emblematica è la richiesta fatta ed accettata, durante l'elaborazione del testo, di ribadire la necessità dei presbiteri come collaboratori del Vescovo nei *tria munera*¹⁸. La riscoperta necessaria collaborazione tra Vescovo e presbiteri, però, non veniva ancora facilmente compresa o accettata, come si evince dalla richiesta di una formulazione

¹⁶ J. RATZINGER, «Democratizzazione della Chiesa?», in J. RATZINGER – H. MAIER, *Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti*, Brescia 2005², 50-51.

¹⁷In merito alla storia della formazione del n. 7 di *PO*, cf. tra gli altri per il nostro specifico tema G. SARZI-SARTORI, «Il consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica», *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 6-47.

¹⁸ «Dicatur: a) “illos habeant ut *connaturales et necessarios* adiutores et consiliarios”. Ut clare appareat ministerium Presbyterorum esse necessarium, et non tantum ad supplementum. Praeterea hoc modo manifestatur hanc necessitatem non esse mere extrinsecam, quasi alii possint Presbyterorum locum tenere (55 Patres). b) “veros et *necessarios* adiutores” (1 Pater). Vel: “illos habeant ut *necessarios* adiutores et *veros* consiliarios” (4 Patres). c) “illos habent [...] adiutores et consiliarios”. Adhibetur modus indicativus, quia exprimitur id quod sunt ex definitione Presbyterii (8 Patres). R. - Admittuntur partim hi Modi, ita ut dicatur: “illos habent ut *necessarios* adiutores et consiliarios”. Deletur autem verbum “veros”, quia hic conceptus iam includitur in voce “necessarios”». *AS* IV/VII, 154-155.

più «benevola» circa i doveri del Vescovo¹⁹. In questa ottica si può leggere anche il senso dell'aggiunta del termine *fratres*, preferito a *filios*, terminologia mutuata dall'ambito familiare e fortemente indicativa della natura del rapporto tra Vescovo e presbiteri²⁰.

La necessità della collaborazione non è dettata soltanto da esigenze organizzative e contingenti, o dall'influsso delle correnti democratiche esterne alla Chiesa, ma trova il suo fondamento nella comune partecipazione del Vescovo e dei presbiteri allo stesso sacerdozio di Cristo. In questa prospettiva si comprende come lo speciale vincolo di subordinazione e collaborazione con il Vescovo diocesano richiede necessariamente che il Vescovo appartenga egli stesso al presbiterio. Teologicamente, infatti, è lecito parlare di presbiterio soltanto se al suo interno c'è un Vescovo al cui servizio quel presbiterio è destinato poiché i presbiteri che lo compongono sono strumento ed aiuto dell'*ordo episcoporum*. Da ciò scaturisce la improponibilità di un presbiterio senza Vescovo o senza diretto e vitale riferimento a lui. La comune partecipazione allo stesso sacerdozio di Cristo radica sacramentalmente l'esigenza di una tale unità. Pertanto il voler sottolineare nei testi conciliari una duplice visione teologica del presbiterio che originerebbe due modelli, con

¹⁹ Due Padri, prevedendo difficoltà pratiche nella consultazione, avevano proposto rispettivamente: «a) Dicatur: "immo velint quandoque consulere et cum eis colloquantur [...]" (1 Pater); b) Dicatur: "immo consulent, si possibile sit". Etenim saepe valde difficile est in dioecesibus maioribus consulere cum omnibus Presbyteris (1 Pater)». *AS IV/VII*, 157. Ma le proposte non furono accettate perché: «In textu minime dicitur Episcopum consulere debere omnes Presbyteros neque de omnibus rebus». *Ibid.*

²⁰ La proposta da parte di 27 Padri fu accettata condividendo la motivazione «quia communio in sacerdotio Christi, quae habetur inter Episcopos et Presbyteros, est fundamentum fraternitatis christianae manifestandae, et saltem in uno loco de hac fraternitate in schemate sermo esse debet». *AS IV/VII*, 156.

o senza il Vescovo, non sembra rendere pienamente ragione delle linee fondamentali date, in materia, dal Concilio²¹.

1.4 *Un organismo rappresentativo*

La previsione di un organismo di collaborazione non poteva certo essere considerata una novità nell'ambito dell'organizzazione ecclesiale. Significativa è la preoccupazione in base alla quale la costituzione del nuovo organismo non doveva apparire come un giudizio negativo sul passato²². La novità poteva, invece, provenire dalla dimensione rappresentativa attribuita al nuovo *coetus sacerdotum*. Le critiche alla nozione di rappresentanza si inserivano nel contesto più ampio della preoccupazione, forse eccessiva, che tale nozione avrebbe introdotto nell'ordinamento canonico le forme partecipative tipiche del governo a base democratica. Tali paure erano ricorrenti, ma la loro incongruenza era evidente anche dalle richieste che giungevano perfino a chiedere la eliminazione della nozione di *senatus*, tanto carica di tradizione ecclesiale da non aver fatto problema al legislatore piano benedettino che l'aveva attribuita al Capitolo della

²¹ «La *Lumen Gentium* sembra considerare unitariamente Vescovo e presbiterio: “I presbiteri [...] costituiscono insieme con il loro Vescovo un unico presbiterio” (EV 1/355), mentre la *Presbyterorum Ordinis* dà l'impressione di considerare presbiteri e Vescovo su due piani diversi: “Tutti i presbiteri [...] formano un unico presbiterio nella Diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio Vescovo” (EV 1/1267). Nella prima concezione il Vescovo è un membro del presbiterio. Nella seconda il Vescovo è collocato su un piano diverso e il presbiterio rischia di assumere una discutibile alterità, quasi un'istanza corporativa nei confronti del Vescovo». A. LONGHITANO, «“Repraesentatio” e partecipazione nell'ordinamento canonico», in ID., ed., «*Repraesentatio*». *Sinodalità ecclesiale e integrazione politica*, Catania 2007, 179, nota 20.

²² «Dicatur: “habeatur, modo hodiernis adiunctis et necessitatibus accommodato, forma ac normis [...]”, quia Concilium minime affirmare vult normas in Codice contentas minus aptas fuisse eo tempore quo Codex redigebatur». AS IV/VII, 157.

Cattedrale²³. Così, mentre alcuni chiedevano di mitigare la portata della nozione di rappresentanza attribuita al nuovo organismo, introducendo la locuzione «quodammodo»²⁴, altri, sebbene con motivazioni diverse, chiedevano addirittura che venisse espunta la medesima nozione²⁵.

È emblematica la chiarezza e la forza con cui la commissione respinse continuamente le critiche e le riserve sulla nozione di rappresentanza. La paura di identificare la nozione di rappresentanza con la dinamica del parlamentarismo politico in una società democratica, rischiava di far perdere di vista la ricchezza teologica e giuridica che i termini *repraesentare-repraesentatio* avevano pure espresso nella vita della Chiesa, andando ben oltre il significato di «mandato per delega» utilizzato dal costituzionalismo moderno²⁶. Purtroppo l'abbandono della dimensione sinodale-comunionale a favore di forme centralizzate di governo, ha fatto perdere lungo la storia la dimensione collegiale e quando il Concilio l'ha fatta riemergere è stato facile confonderla con forme politiche di democrazia²⁷. Il Concilio si limitava ad affermare un

²³ La richiesta proveniva da nove Padri: «Expungantur verba “seu senatus”, quia vitandus est conceptus modernus sic dicti “Parlamenti”». *AS IV/VII*, 158.

²⁴ Quaranta Padri avevano chiesto che si dicesse «Presbyterium quodammodo repraesentantium». *AS IV/VII*, 157.

²⁵ Sette Padri avevano invece chiesto di togliere l'espressione *Presbyterium repraesentantium* perché «haec verba nimis vaga sunt». *AS IV/VII*, 158. Stessa richiesta da parte di altri quattro Padri ma con la seguente motivazione: «in modernis linguis verbum “repraesentantes” designat coetum democraticum efformatum a membris electis a communitate, et praeterea periculum adest ne Presbyteri ius sibi vindicent eligendi suos repraesentantes». *AS IV/VII*, 158.

²⁶ Cf., tra gli altri, O. CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma 2003.

²⁷ «In definitiva il significato della *repraesentatio* deve essere spiegato a partire dalla sinodalità, dove la preoccupazione di fondo non è quella di delegare un potere ma di partecipare responsabilmente prima

dato evidente di una rappresentatività in un organismo che non aveva e non può avere alcuna potestà autonoma, ma può solo rappresentare quelle prerogative che provengono al presbiterio in virtù dell'ordinazione sacerdotale. Nessun organismo di partecipazione nella Chiesa potrà attribuirsi poteri che non siano congruenti con la natura della corresponsabilità che i fedeli cristiani hanno in forza della titolarità della missione da compiere nel mondo (cf. can. 204).

1.5 *La dimensione consultiva*

Un tema che ha interessato la dottrina è relativo alla dimensione consultiva del *coetus sacerdotum* e, in modo specifico al senso e alla portata della locuzione *suis consiliis*, un inciso nato in Concilio nel contesto sopra delineato e fortemente segnato da false paure «politiche». La Relazione al n. 7 di *PO* riferisce che nel contesto del tema della rappresentatività alcuni avevano suggerito di aggiungere il termine «consilio», per evitare il pericolo di trasformare la Chiesa in una «*societas democratica*»²⁸ e fu così che venne inserita quella locuzione a parziale ammissione dei Modi proposti²⁹. L'espressione, passata poi nel Codice (cf. can. 495), ha offerto la possibilità di sostenere una visione restrittiva nella funzione di governo, difendendo una mera e stretta esegesi dell'inciso per attribuire al Consiglio presbiterale la sola

alla scelta dei soggetti destinati ad esercitare un potere ricevuto dall'alto, poi all'esercizio di questo potere». A. LONGHITANO, «“Repraesentatio” e partecipazione» (cf. nt. 21), 176.

²⁸ In verità alcuni Padri, per evitare il pericolo di cui sopra proponevano di modificare il testo: «Dicatur “qui Episcopum in regimine dioecesis *consilio* adiuvaré possit”, quia vitandum est periculum concipiendi Ecclesiam ut societatem democraticam (3 Patres). Vel dicatur: “qui Episcopum in regimine dioeceseos competenter *consulere et* adiuvaré possit” (1 Pater)». *AS* IV/VII, 158.

²⁹ «Modi partim admittuntur. Nempe dicatur: “Presbyterium repraesentantium, qui Episcopum in regimine dioeceseos *suis consiliis* efficaciter adiuvaré possit». *AS* IV/VII, 158.

ed esclusiva competenza consultiva³⁰. Ma che l'espressione non volesse indicare l'ambito stretto e tecnicamente inteso di voto consultivo lo indicava lo stesso testo nella nota in cui si specificava che il nuovo organismo doveva essere inteso nella linea dell'adeguamento del Capitolo della Cattedrale e che si sarebbe posto in una modalità di partecipazione diversa da quella che fonda la partecipazione dei laici nel Consiglio pastorale³¹. Paradossalmente all'organismo erede del Capitolo della Cattedrale venivano attribuite minori prerogative di quelle di cui lo stesso Capitolo godeva. Tutto ciò nell'ottica di una difesa della dimensione personale del potere che non poteva essere abdicata da parte del Vescovo. Non mancava, comunque, chi riconosceva la possibilità di configurare il consenso come una forma di autovincolazione anticipata da parte del Vescovo diocesano, una «con-decisione» non contrastante con la responsabilità personale di governo³².

³⁰ Cf. J.I. ARRIETA, «El régimen jurídico de los Consejos presbiteral y pastoral», *Ius Canonicum* 21 (1981) 573.

³¹ È la nota n. 41, entrata poi nel testo definitivo: «In iure condito iam habetur Capitulum Cathedrale, tamquam Episcopi "senatus et consilium" (CIC, c. 391), vel, eo deficiente, Coetus consultorum dioecesanorum (cf. CIC, cc. 423-428). In votis tamen est talia instituta ita recognoscere, ut hodiernis adiunctis atque necessitatibus melius provideatur. Uti patet, huiusmodi Coetus Presbyterorum differt a Consilio Pastoralis de quo in Decreto *Christus Dominus* de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia, 28 oct. 1965, n. 27, cui pertinent etiam laici, et cuius est tantummodo pervestigare quae ad pastoralia opera spectant. De Presbyteris ut consiliariis Episcoporum videri possunt *Didascalica*, II, 28, 4 (ed. Funk, p. 108); it. *Const. Apost.*, II, 28, 4 (ed. Funk, I, p. 109); S. Ignatius M., *Magn.*, 6, 1 (ed. Funk, p. 234, 10-16); *Trall.*, 3, 1 (ed. Funk, p. 244, 10-12); Origenes, *Adv. Celsum*, 3, 30: Presbyteri sunt consiliarii seu bouleytai (PG 11, 957 d - 960 a)». *AS* IV/VII, 139.

³² Cf. H. SCHMITZ, «Consilium Presbiterale. Stellung, Funktion und Organisation des Priesterrats im Lichte der kirchenrechtlichen Weisungen und Planungen», *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* 144 (1975) 34.

Contro quella interpretazione riduttiva sta anche il contesto della chiamata dei presbiteri ad esercitare con il Vescovo lo stesso sacerdozio di Cristo. Se tale comunione sacerdotale avesse le medesime prerogative della comunione fondata sul battesimo, in base alla quale il fedele cristiano in quanto tale coopera con il Vescovo anche nel «*munus regendi*», non ci sarebbe nessun elemento specifico caratterizzante la cooperazione «*in regimine*» sulla base della comunione sacerdotale fondata sul sacramento dell'ordine.

La sana ermeneutica conciliare, infine, avrebbe dovuto condurre a non cercare nei testi del Concilio la determinazione giuridica concreta del *coetus sacerdotum*, che la stessa assise conciliare aveva evitato per affidarla alla successiva legislazione canonica³³.

2. II CIC

Molte e di diverso genere sono state le difficoltà incontrate nella elaborazione della legislazione successiva al Concilio. Gli stessi lavori della commissione di revisione del codice, protrattisi eccessivamente a lungo, furono fortemente condizionati dal ricostituirsi, anche al suo interno, delle diverse anime che nel Concilio avevano manifestato perplessità ed opposizione soprattutto agli elementi di novità nell'ambito della organizzazione del governo nella Chiesa. Per quanto attiene lo specifico della dimensione collegiale del governo nella Diocesi, ad esempio, è sintomatico che le contrarietà al Consiglio presbiterale siano state espresse con le stesse riserve emerse già in Concilio (paura della «democratizzazione», nozione di rappresenta-

³³ Così ad es. nella relazione allo schema del decreto *PO* presentato il 09.11.1965 si legge: «Duo Patres petierunt ut finis et munus huiusmodi coetus vel senatus Presbyterorum ulterius determinentur (A/185), sed Commissio censet has determinationes particulares remittendas esse Commissioni Codici Iuris Canonici recognoscendo». *AS IV/VI*, 394.

tività, qualifica di senato, ecc.). Senza dubbio le prime equivoche realizzazioni dei Consigli presbiterali, nati troppo frequentemente sull'onda della rivendicazione o con la tipologia di forme associative di stampo sindacale, non contribuivano alla serena riflessione. A ciò si aggiungano il diffuso clima postconciliare di rigetto della norma e le incertezze della dottrina teologica che non offriva le necessarie sicurezze in ambito ecclesiologicalo, come ad esempio nella nozione di chiesa-comunione. La deleteria convivenza del Capitolo della Cattedrale ancora detentore di alcune prerogative che nelle intenzioni sarebbero state attribuite successivamente al Consiglio presbiterale e la costituzione del Collegio dei consultori, un organismo nato sulla diffidenza e sulla paura del Consiglio presbiterale³⁴, sono ulteriori fatti che hanno frenato lo sviluppo della normativa canonica.

Ciononostante fu promulgata una legislazione codiciale che, pur nella equivocità di alcune scelte, seppe cogliere la novità del Concilio e, nel rispetto della responsabilità dei Vescovi, lasciò ampio spazio al diritto particolare che avrebbe dovuto meglio e maggiormente applicare gli indirizzi generali. Prendiamo in esame la nozione di presbiterio e gli organismi di partecipazione nel governo della Diocesi.

2.1 *Il presbiterio nel CIC*

Il Codice vigente, pur riferendosi più volte al presbiterio, non offre elementi diretti ed espliciti circa la sua natura e la sua composizione. Ci si trovava, peraltro, di fronte ad una nozione nuova, quella di presbiterio, assente nella legislazione codiciale precedente e desta perplessità la mancata introduzione nel Codice dei canoni elaborati dalla

³⁴ Tali diffidenze erano sostenute dall'Ecc.mo Consultore che nella commissione riferiva in merito alle posizioni della Congregazione per il Clero, cf. *Communicationes* 24 (1992) 68.

commissione incaricata della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* la quale aveva svolto in merito al presbiterio una riflessione ricca e approfondita, offrendo tanti elementi riguardanti la natura ed il ruolo del presbiterio³⁵. Un rapido sguardo ai casi in cui il Codice utilizza il termine permette di registrare non solo l'avvenuto recupero della nozione, ma anche la sua collocazione in ambiti istituzionalmente rilevanti dell'esercizio del governo diocesano. A volte viene utilizzato il solo termine «presbiterio» (cann. 369; 495 §1; 499; 713 §3); una volta viene specificato come «presbiterio diocesano» (can. 245 §2) e un'altra volta come «presbiterio della Diocesi» (can. 529 §2); infine, in alcuni casi, con riferimento al Vescovo diocesano, viene denominato «suo presbiterio» (cann. 400 §2; 757). Al di là di incertezze e di apparenti ambiguità, è possibile individuare qualche elemento dottrinale soggiacente alla normativa attuale.

Il presbiterio è, innanzitutto, un organismo legato strettamente alla Diocesi e al Vescovo diocesano. Anche i due casi in cui il termine usato è semplicemente e soltanto «presbiterio», il riferimento all'ambito diocesano si deduce dal contesto. Il presbiterio, pertanto, appare come una realtà ecclesiologicamente situata nell'ambito della Chiesa particolare, di cui è elemento costitutivo. Il can. 369, infatti, riproponendo le scelte conciliari (cf. *CD* 11), non si riferisce alla collaborazione dei presbiteri, ma privilegia la dimensione collegiale di tale cooperazione, propria del presbiterio. L'analisi del medesimo dettato codiciale, inoltre, mentre permette di individuare nella cooperazione la finalità essenziale del presbiterio, evidenzia che tale cooperazione non è qualcosa di aggiuntivo o posteriore, ma fa parte integrante dell'atto di affidamento della Diocesi alla cura pastorale del Vescovo. Al Vescovo viene affidata la cura

³⁵ Si può vedere una breve riflessione in G. INCITTI, «Il presbiterio diocesano e i presbiteri religiosi II. Il Codice di diritto canonico», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 308-312.

pastorale di una Diocesi e a tale cura coopera il presbiterio, non perché a ciò chiamato dalla discrezionalità del Vescovo medesimo, ma perché tale collaborazione è richiesta dalla comune partecipazione del Vescovo e dei presbiteri allo stesso sacerdozio di Cristo. Non si tratta di un generico aiuto da prestare al Vescovo, ma di una collaborazione specifica che ha come oggetto la cura pastorale della porzione di popolo di Dio. Il presbiterio, pertanto, diviene la concretizzazione più evidente ed immediata della naturale ordinazione del presbiterato al ministero³⁶.

2.2 *Le forme della cooperazione*

La codificazione postconciliare, ha originato nel contesto del governo diocesano, una diversità di organismi che hanno ereditato sostanzialmente le competenze che nella vigenza del codice piano benedettino erano concentrate nel capitolo della cattedrale. Ad un primo e sommario giudizio potrebbe sembrare che la creazione di più organismi sia stata la risposta più adeguata al bisogno di maggiore partecipazione. Tale comprensione in verità si rivela illusoria, soprattutto in ambito di comunione presbiterale, poiché l'organizzazione del governo diocesano appare, almeno potenzialmente, meno collegiale di quanto, nella sua accusata povertà ecclesiologica, aveva fatto il CIC17. Non si vuole qui certamente minimizzare la stagione di vitalità che ha contribuito al recupero della partecipazione di tutti i fedeli cristiani alla missione della Chiesa, anche se in alcuni casi si è ecceduto nella clericalizzazione del laicato³⁷. Per ri-

³⁶ «L'appartenenza ad una concreta "Chiesa" entra nella definizione del sacramento dell'Ordine, segnandolo nella sua stessa natura. Un presbitero non è ordinato e poi inserito in una Chiesa locale con il suo presbiterio, ma è ordinato nella Chiesa locale e dentro il suo presbiterio». E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato* (cf. nt. 7), 315.

³⁷ Si veda ad esempio tra i sofferti interventi disciplinari: CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, *Instructio* [interdicasterialis] *Ecclesiae de mysterio*, 15 augusti 1997, *AAS* 89 (1997) 856-862.

manere, però, nel contesto della nostra riflessione è avvenuto che le competenze del Capitolo della Cattedrale, che il Concilio aveva indicato da riformare, siano state suddivise in tre organismi: il Collegio dei consultori, il Consiglio per gli affari economici e, almeno potenzialmente, il Consiglio presbiterale e si tratta dei tre organismi che concretizzano le modalità partecipative collegiali al governo della Diocesi di cui due esclusivamente basate sulla comunione presbiterale.

L'aumentato numero di organismi, oltre a tradire l'unicità voluta dal Concilio, ha favorito prassi mortificanti la partecipazione e la rappresentatività del presbiterio. Tipica è quella seguita ormai in molte Diocesi del mondo dove il Collegio dei consultori ha sostituito abusivamente il Consiglio presbiterale in quegli ambiti di governo tipici della competenza di quest'ultimo³⁸.

Una delle conseguenze del frazionamento degli organismi è stata la tendenza a relegare il Consiglio presbiterale nell'ambito della mera consultazione e, magari, soltanto a quei casi espressamente previsti dal diritto canonico. Sembra che, nella preoccupazione prevalente di affermare quanto non fosse di competenza del Consiglio, sia mancato il coraggio di osare, giungendo a volte anche a travisare le norme del codice come quando si stabilisce che nel Consiglio presbiterale «non siano trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti (can. 220)»³⁹. Ma anche

³⁸ Mi permetto di rinviare a G. INCITTI, «Il collegio dei consultori: abolizione o ridefinizione?», in J.J. CONN – L. SABBARESE, ed., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di V. De Paolis*, Roma 2005, 293-312.

³⁹ Così la Conferenza episcopale italiana che spiegava: «Alla XXIII Assemblea Generale è stata distribuita una sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali. La sintesi non è stata oggetto di delibera dell'Assemblea, ma è stata compilata semplicemente per comodità degli Ordinari diocesani». *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, n. 8, 6 settembre 1984, 206-207.

la preoccupazione di difendere la «libertà» del Vescovo ha comportato un reflusso verso una modalità di esercizio personale, chiamato a rispondere piuttosto alla propria coscienza e a Dio⁴⁰. In realtà la norma, dopo aver attribuito come proprio del Consiglio l'ambito consultivo, aggiungeva: «*Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis*» (can. 500 §2). Si stabiliva, pertanto, una valenza obbligatoria dell'ascolto e non puramente esortativa⁴¹ e, contemporaneamente, la norma prevedeva che oltre ai casi di consenso nei quali il codice aveva già coinvolto il Collegio dei consultori e il Consiglio per gli affari economici, il diritto avrebbe potuto/dovuto individuare i casi del consenso per il Consiglio presbiterale.

3. Il Consiglio di governo negli Ordinariati personali

Istituito nella Cost. ap. (art. X §§1-2), il *consilium regiminis* è stato organicamente disciplinato nelle *Norme complementari*, ottenendo così una rilevanza notevole e formalmente solenne. La sua importanza non diminuisce per il fatto che l'entità degli Ordinariati potrebbe essere non paragonabile a quella di altre Diocesi. Al contrario, e rimanendo nella logica di questa obiezione, la novità e la ipotetica non rilevante ampiezza avrebbero dovuto sugge-

⁴⁰ «Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio, il Vescovo è libero di prendere le decisioni che ritenga opportune valutando e decidendo “*coram Domino*”, a meno che il diritto universale o particolare esigano l'assenso del medesimo per determinate questioni». CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*, 22 feb. 2004, n. 182, Città del Vaticano 2004, 192.

⁴¹ Al contrario: «una tale ipotesi di parere non può che essere definita come facoltativa». J.I. ARRIETA, «L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo», in ID., ed., *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 144. Lo stesso autore specifica che si tratta di una mera «facoltà d'identificare in modo non sindacabile quali siano in concreto le questioni rilevanti». *Ibid.*

rire l'attribuzione di una «prudente» minore partecipazione. Nel caso del Consiglio di governo la normativa ha un valore in sé e diventa anche esemplare poiché proviene da un dicastero che è competente in modo specifico in materia dottrinale⁴². Le specificazioni, non esaustive, degli ambiti di esercizio di corresponsabilità, costituiscono una autorevole concretizzazione della legittima pretesa dei presbiteri a partecipare al governo della Diocesi. Esaminiamo di seguito alcune caratteristiche dalle quali emerge la continuità dell'organismo e lo sviluppo maturo della dimensione collegiale del governo diocesano.

3.1 *Novità nella continuità*

Il *consilium regiminis* non è una novità introdotta con gli Ordinariati personali dell'*Anglicanorum coetibus*. Lo stesso codice, infatti, prevede per i cosiddetti territori di missione la costituzione di un unico organismo, il Consiglio della missione, con i compiti del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori (cf. cann. 495 §2; 502 §4). Nel recente passato, inoltre, la Congregazione per i Vescovi, disponendo di uno speciale mandato, aveva eretto l'Amministrazione apostolica personale «S. Giovanni Maria Vianney» per i fedeli dell'Unione San Giovanni Maria Vianney riammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica⁴³. La normativa prevedeva la costituzione di un *consilium regiminis* (cf. art. X).

Come per le precedenti circoscrizioni, anche l'Ordinariato personale si configura canonicamente come una re-

⁴² La circostanza potrebbe porre qualche riserva in considerazione dell'impianto generale delle competenze dei dicasteri della curia romana secondo la *Pastor Bonus*, ma esula dalle finalità di questa riflessione l'approfondimento di tematiche generali sull'*Anglicanorum coetibus*.

⁴³ CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Decretum de Administratione Apostolica Personali* «Sancti Ioannis Mariae Vianney» condenda, 18 ian. 2002, *AAS* 94 (2002) 305-308.

altà ecclesiale equiparata *in iure* alla Diocesi (Cost. ap. Art. I §3). L'aggettivo «*regiminis*» individua immediatamente l'ambito di competenza del nuovo organismo. In verità, anche al Consiglio presbiterale era stato attribuito tale ambito specifico (cf. can. 495), ma l'aggettivo «presbiterale» aveva indotto fin dall'inizio una lettura prevalentemente centrata sulle competenze relative alla vita e al ministero dei presbiteri. Molti Consigli, infatti, pongono ancora all'ordine del giorno tali argomenti e, forse, con risultati degni di lode, ma non sta in questo la competenza specifica loro attribuita. Una rilevante novità, infine, è data dalla distinzione operata dei tre ambiti e la concomitante esplicitazione di relativi casi, ma di ciò ne parleremo dettagliatamente in seguito.

3.1.1 Unicità dell'organismo e sua composizione

Appare immediatamente la volontà di ricomporre l'unità del governo con una norma⁴⁴ che segna un coraggioso ritorno alle previsioni del Concilio mortificate, purtroppo, dai condizionamenti della successiva legislazione. Sono, comunque, indubbi i vantaggi dell'unicità del *coetus sacerdotum*, come ad esempio una migliore garanzia dell'efficacia ed effettività della corresponsabilità nel governo. L'unicità dell'organismo, infatti, ne facilita l'utilizzo da parte del Vescovo e soprattutto facilita la convergenza e non la dispersione, evita inutili ripetizioni di analisi e discussioni, individua il soggetto responsabile e, non ultimo, rispetta l'unicità dell'*unum presbyterium* che deve rimanere tale anche quando è chiamato ad esprimersi mediante un organismo rappresentativo. Si potrebbe obiettare che l'unicità qui è stata richiesta dal probabile scarso numero di

⁴⁴ «Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall'Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori». *NC*, art. 12 §1.

sacerdoti. Ma non si vede perché nel caso contrario debba prevalere il criterio del dividere.

Una novità è costituita dalla norma sulla porzione di membri eletta dal presbiterio poiché qui si determina che «la metà dei membri è eletta dai presbiteri dell'Ordinariato» (NC art. 12 §5), diversamente da quanto il codice stabilisce per i membri eletti nel Consiglio presbiterale: *cir-citer dimidia pars*⁴⁵. Sebbene in modalità minimale la norma evita almeno l'interpretazione restrittiva che si può, e di fatto prevalentemente si dà, alla norma codiciale. Sul numero complessivo la stessa Costituzione stabilisce che il Consiglio debba essere composto da almeno sei sacerdoti (art. X §2). Il numero di sei sembra proporzionato e non solo per le eventuali dimensioni ridotte del numero di presbiteri incardinati nell'Ordinariato, ma per le esigenze legate alla dinamica di un gruppo che deve essere ridotto per essere efficiente ed efficace. Uno dei motivi che hanno segnato la crisi del Consiglio presbiterale sta proprio nell'eccessivo numero dei membri legato anche ad una fuorviante e spesso conveniente interpretazione di rappresentatività.

3.1.2 Natura giuridica

La collocazione del consiglio è nell'ambito della cooperazione al *munus regiminis* dell'Ordinario. Si tratta di partecipazione «*una cum et sub*», tipica dell'esercizio del sacramento dell'ordine da parte dei presbiteri in comunione gerarchica con i Vescovi. I presbiteri non si sostituiscono a colui al quale è affidata in prima persona la responsabilità della cura pastorale della *portio populi Dei*. Interessante notare che la Costituzione qualifichi tale partecipazione

⁴⁵ Lunga ed emblematica è la storia della locuzione. *Maiores eorum pars, dimidia pars, pars notabilis* erano le formule suggerite ma che non furono accettate. Cf. *Communicationes* 25 (1993) 124-125. L'ambigua espressione *congrua pars* era presente nello schema del 1980,

come *adiutorium* del *munus* dell'Ordinario. Molto utile si rivela anche la esplicitazione che la presidenza spetta all'Ordinario, fugando così inutili discussioni circa la sua appartenenza o meno all'organismo. Al di là della sempre possibile presidenza per delega, la norma aiuta a rivedere la complessa articolazione di organismi partecipativi, come il Consiglio presbiterale, con fuorvianti commissioni e moderatori che disperdono l'efficacia di un rapporto diretto con il Vescovo.

La natura giuridica dell'organismo è segnata principalmente dalle tre modalità del suo coinvolgimento nella cooperazione: consenso, consiglio e voto deliberativo. Mentre i primi due potrebbero essere ricondotti entrambi all'interno della funzione consultiva, la quale attribuisce, comunque, al Vescovo la responsabilità finale dell'atto di governo, il terzo ambito rientra, invece, nella funzione attiva della fase formale del momento normativo di un organismo che governa.

I primi due, conosciuti e disciplinati fin dalla canonistica classica, rientrano nella fattispecie dell'istituto del «parere» che trova ampio sviluppo in ambito amministrativo. Anche la normativa codiciale disciplina e distingue un parere obbligatorio che può avere forza vincolante per l'organo di governo (consenso) dal parere che non ha forza vincolante (consiglio)⁴⁶. L'ambito del consigliare è tipico dell'ordinamento canonico in cui colui che ha la responsabilità della cura pastorale dovrà porsi continuamente in ascolto dello Spirito, operando un discernimento sapiente e prudente che

mentre l'ultima discussione viene registrata nella «*Relatio complexus*» che alla proposta «*dicatur saltem dimidia pars*» la commissione rispose: «*Recipitur animadversio, ita ut textus n. 1 ita emendatur: dimidia circiter pars libere eligatur*». *Communicationes* 14 (1982) 216.

⁴⁶ Cf., tra gli altri, E. GÜTHOFF, «*Consensus*» und «*consilium*» in c. 127 CIC/1983 und c. 934 CCEO, Würzburg 1994; S. BERLINGÒ, «*Consensus*», «*consilium*» (cc. 127 CIC/934 CCEO) e l'esercizio della potestà ecclesiastica», *Ius canonicum* 38 (1998) 87-118.

non potrà mai essere l'imposizione di una sua personale visione. Un consenso che non può essere richiesto in un contesto di contrapposizione dove è inutile ricorrere all'organismo di partecipazione se manca il presupposto della comunione la quale, peraltro, non nasce dalle strutture. La logica del consenso in ambito strettamente giuridico risponde ad un cammino di formazione della decisione che non può e non deve partire da una decisione già presa da uno dei due poli (Vescovo-presbiterio). Si tratta di un cammino di discernimento dove ognuno deve mettersi in ascolto, non con la finalità di

conseguire la maggioranza dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà sull'altra, ma ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi arrivare ad un consensus, il quale non è dato di per sé dal computo dei voti, ma dal convergere, per azione dello Spirito, verso un'unità di pareri e di intenti, che si esprime nella tendenza all'unanimità: il computo dei voti è solo la verifica di tale convergenza⁴⁷.

Il consenso nella Chiesa non è la «prova di forza» di un gruppo nei riguardi di un altro. Chi ha la responsabilità ultima della ricerca e della formazione del consenso dovrà agire alla luce della sapiente pedagogia divina e saprà attendere per favorire la maturazione della convergenza. Il consenso non potrà essere il risultato di calcoli nella gestione del potere, ma il recupero dell'unità. Sembra riduttivo ritenere che

il parere vincolante ha nella Chiesa l'effetto negativo di rigettare l'opzione concreta avanzata nella consultazione, senza che però abbia mai la capacità di determinare positivamente il contenuto del provvedimento⁴⁸.

⁴⁷ G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 260.

⁴⁸ J.I. ARRIETA, «L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo», in *Id.*, ed., *Discrezionalità e discernimento nel go-*

La natura e le finalità del parere vincolante nel governo della Chiesa suggeriscono di discernere il bene spesso nascosto nella diversità.

3.2 *Il caso del consenso per l'ammissione agli ordini*

Le *Norme Complementari* specificano quattro casi in cui l'Ordinario deve procedere con il consenso del *Consiglio di governo*. Due riguardano l'ambito formativo, uno concerne l'erezione e la soppressione di una parrocchia personale, il primo, invece, riguarda l'ammissione agli ordini. È questo il caso su cui pensiamo sia interessante riflettere, poiché la norma potrebbe apparire immediatamente contrastante con quanto il codice prevede come responsabilità personale del Vescovo diocesano (cf. can. 1029). In realtà se il contrasto esiste, esso sta non tanto con la normativa canonica, ma con una sua esegesi avulsa dal contesto. Infatti, quando il Codice prevede la dimensione personale dell'atto di ammissione da parte del Vescovo, non vuole indicare un'azione solitaria dell'Ordinario; vuole sottolineare, invece, la responsabilità della conclusione di un cammino ecclesiale partecipato dalla e nella comunità⁴⁹. La formale riserva al Vescovo dell'atto di ammissione agli ordini rappresenta una garanzia di ecclesialità per tale scelta, ma proprio per questo, il Vescovo, anche se ultimo a parlare, non può ritenersi l'unico autorizzato a discernere in merito ad una scelta così importante e di fronte alla quale non si può pretendere «per autorità» di interpretare la volontà divina. Torna utile riguardare le origini, soprattutto,

verno della Chiesa, Venezia 2008, 146 dove si legge, inoltre, che il consenso in questi casi «appare piuttosto, almeno da un punto di vista tecnico, al diritto di “veto” in un atto di controllo». *Ibid.*

⁴⁹ Sempre interessante il riferimento all'esperienza delle prime comunità cristiane nelle quali «la chiamata al ministero si manifestava attraverso la volontà precisa della comunità cristiana, che sceglieva i propri ministri». A. DI BERARDINO, «La vocazione ministeriale nel periodo patristico», *Seminarium* 46 (2006) 270.

quando la scelta di Mattia consigliò agli apostoli un discernimento comunitario; si tratta di un evento che resta esemplare per tutta la vita della Chiesa.

La normativa vigente sottolinea in modo particolare, tra i vari agenti formativi che concorrono alla decisione del Vescovo, la responsabilità della comunità educante del seminario. Anche questa rappresenta un'indicazione che non esclude altri apporti che comunque saranno convogliati nella formulazione dell'attestato del rettore del seminario. Infatti, la stessa comunità educante, oggi più di ieri, dovrà essere attenta al coinvolgimento di persone e gruppi la cui presenza e azione, anche se a volte difficilmente «controllabile», non può essere ignorata perché direttamente o indirettamente entra e condiziona il cammino formativo. In ogni caso, la necessaria sintonia tra Vescovo e comunità educante non dovrebbe favorire il sorgere di contrasti in ordine alle conclusioni del discernimento, ma se queste dovessero manifestarsi, vanno adeguatamente risolte a tempo opportuno⁵⁰. Questo è vero tanto più che per l'ammissione agli ordini viene richiesta la verifica non della sola assenza di controindicazioni, ma della oggettiva presenza di positive qualità richieste necessariamente; fattore che richiama ulteriormente la convergenza dei giudizi⁵¹. Il coinvolgi-

⁵⁰ Talvolta possono sorgere divergenze tra il Vescovo e i formatori «riguardo alla non idoneità di certi candidati al sacerdozio, che sono ordinati negli ordini sacri nonostante il giudizio contrario dei formatori e del rettore del seminario [...]. È auspicabile che il Vescovo quando non ha fiducia nelle decisioni dei formatori, trovi il modo di farli sostituire piuttosto che agire contro di loro». G. MUCCI, «La formazione degli alunni nei seminari maggiori», *La Civiltà Cattolica* 154/1 (2003) 226.

⁵¹ La norma contenuta nel can. 1052 §1 è stata poi ribadita anche da CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. N. 589/97, Carta circular a los Excmos y Rvmos Señores Obispos Diocesanos y demás Ordinarios canónicamente facultados para llamar a las sagradas Órdenes, sobre: Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos, 10 noviembre de 1997, adnexo IV, 1/c, *Comunicaciones* 30 (1998) 50-59: 57.

mento personale del Vescovo, richiesto forse in modo eccessivo fin dall'ammissione in seminario⁵², rappresenta la garanzia di una continua e puntuale verifica che non attenderà il momento dell'ammissione agli ordini per assumere decisioni impegnative.

Su questa problematica si inserisce la «novità» delle Norme Complementari che obbligano l'Ordinario ad ottenere il previo consenso da parte del Consiglio di governo per procedere all'ammissione agli ordini, superando il ruolo della cosiddetta «commissione agli ordini», organismo facoltativo che, non accettato durante la fase di revisione del codice⁵³, fu riproposto dalla Congregazione per i sacramenti. La norma si pone nella linea della comprensione del ruolo del Vescovo e non apporta alcun *vulnus* alla sua responsabilità personale che non viene diminuita neanche quando l'eventuale divergenza dovesse essere risolta ricorrendo al previo consenso da parte del Consiglio. Infatti, alla luce di quanto sopra sommariamente accennato sul necessario puntuale intervento durante il cammino formativo, resterebbe da esaminare il caso, peraltro quasi patologico, di una contrapposizione alla vigilia dell'ordinazione, al momento del giudizio di ammissione: da una parte il Vescovo potrebbe formulare un giudizio contrario e il Consiglio di governo uno favorevole, dall'altra il Vescovo favorevole e il Consiglio contrario. Volendo continuare a riflettere canonicamente sulla questione si potrebbe

⁵² Il can. 241 §1 richiede al Vescovo un giudizio di ammissione al seminario paradossalmente più esigente del giudizio di ammissione agli ordini.

⁵³ «Rev.mus tertius Consultor proponit ut in can. 968 §1 addatur: "In unaquaque dioecesi vel Instituto religioso sit peculiaris coetus pro examine candidatorum ad Ordines, cuius votum Ordinarius audire tenetur antequam de ordinatione vel de non ordinatione alicuius subiti decernat". Em.mus Felici animadvertit quod in praxi ita est; nam Episcopi debent audire rectores Seminarii et alios antequam de ordinatione alicuius subditi decernunt». *Communicationes* 30 (1998) 93.

ritenere che, nel primo caso di discordanza di giudizio, se il Vescovo è giunto fino a quel punto senza intervenire prima, è gravemente responsabile e, comunque, senza portare il caso alla decisione del Consiglio, potrebbe dimettere preventivamente il candidato, assumendosene tutte le responsabilità. Il giovane, nel rispetto della normativa, potrebbe facilmente trovare in questo caso, e con buona dose di legittimità, un altro Vescovo favorevole. Si tratta, peraltro, dell'ipotesi alla quale la normativa canonica fa riferimento quando stabilisce che il Vescovo non proceda all'ordinazione qualora dubiti, per precise ragioni, sull'idoneità del candidato (cf. cann. 1030; 1052 §3). I limiti imposti dalla stessa normativa («causa canonica», «*certas rationes*» e la possibilità del ricorso), però, attenuano molto la dimensione «personale» dell'atto del Vescovo.

Quanto alla seconda ipotesi è interessante sottolineare il silenzio della normativa canonica in merito al caso in cui il Vescovo abbia egli (e soprattutto egli soltanto) la percezione della chiamata. Per cui, nella lettura «restrittiva» dell'attuale disposizione canonica, il Vescovo sarebbe autorizzato a procedere anche in modo «solitario». Si tratterebbe, però, di una posizione, quella del Vescovo, alla quale mancherebbe la valenza di legittimità/ecclesialità. Appare, infatti, al limite della legittimità che il Vescovo si discosti da un giudizio negativo o che comunque non presenta oggettivi elementi positivi favorevoli e così, procedendo *ex informata conscientia*, ammetta agli ordini⁵⁴. Qui, invece, appare tutta l'importanza delle indicazioni delle Norme complementari che, tra l'altro, hanno la loro fonte nella Congregazione per la Dottrina della Fede e oltre a

⁵⁴ Anche il citato documento sugli scrutini afferma: «es claro que dicha autoridad non debe proceder en virtud de sus solas convicciones o intuiciones sino que debe oír el parecer de personas y Consejos y no debe apartarse de ellos sino en virtud de muy fundadas razones (can. 127 §2, 2º)». *Carta circular* (cf. nt. 51), I, 3.

rappresentare in qualche modo la positivizzazione di un bisogno teologico, esprimono l'intrinseca coerenza con l'impianto formativo. La norma è la risposta alla necessità che il diritto ha di indicare concretamente come garantire nell'ammissione agli ordini una scelta chiara e autorevolmente univoca e, simultaneamente, il bisogno di disciplinarne la dimensione ecclesiale.

4. La dimensione collegiale del governo nella Chiesa

La dimensione collegiale del governo nella Chiesa non può essere ridotta ad una mera tecnica organizzativa del «potere». L'esercizio dello stesso ministero sacro appare collegiale fin dalla Chiesa antica e trae origine dall'ufficio originario dei dodici apostoli. Un ministero che trova già ai tempi di Ignazio di Antiochia la triplice articolazione in Vescovo-presbitero-diacono, una divisione «che culmina nel Vescovo come vertice unificante, e dove è descritta la struttura delle singole chiese locali»⁵⁵. La *portio populi Dei* non può essere staccata dal Vescovo e dal presbiterio, ed

essendo il sacerdozio comune, con il «sensus fidei» di tutti questi fedeli, primario rispetto a quello ministeriale — nel senso che quest'ultimo esiste solo in funzione della realizzazione del sacerdozio comune — il Vescovo e il clero, nella formazione del loro giudizio in ordine al governo della Chiesa particolare non possono prescindere dallo stesso, anche se le modalità concrete di consultazione possono storicamente cambiare⁵⁶.

La dimensione collegiale concretizza valori che sono propri della costituzione ecclesiastica quali sono la natura dell'episcopato, del presbiterio e la corresponsabilità dei

⁵⁵ J. RATZINGER, *Il nuovo popolo di Dio*, Brescia 1992⁴, 225.

⁵⁶ E. CORECCO, «Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della "potestas sacra"», in A. CIANI – G. DIURNI, ed., *Esercizio del potere e prassi della consultazione*, Roma 1991, 85.

fedeli alla missione della chiesa⁵⁷, elementi che appartengono al nucleo della volontà fondazionale di Cristo. Ma nella realtà della Chiesa è possibile evidenziare anche una fase istitutiva, frutto dell'azione dello Spirito che nel tempo continua, con l'elargizione dei suoi diversi ed abbondanti doni, la fase costitutiva. È il tempo della Chiesa ed è il tempo delle strutture che essa adotta nella speranza di rispondere all'azione dello Spirito. Anche gli organismi di partecipazione, compresi quelli costituiti a base presbiterale, rispondono alla esigenza di meglio discernere l'azione dello Spirito il quale, più e meglio degli uomini, rispetta la fondamentale titolarità di ogni battezzato ad essere corresponsabile della missione che Cristo ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (cf. can. 204).

Conclusione

Dopo decenni di paure, di immobilismo e di ingessatura del dinamismo partecipativo a base presbiterale in ambito di chiesa particolare, l'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede ha offerto alcune linee organizzative del governo diocesano che, sebbene regolamentino direttamente una nuova struttura ecclesiale, nondimeno sono esemplari per ambiti identici nella vita della stessa e medesima Chiesa. L'autorevolezza della fonte scioglie ogni residuo dubbio sulla proponibilità o meno, da un punto di vista dottrinale, di ambiti e modalità di partecipazione che sono stati preclusi alla legittima maturazione di uno stile di governo più corrispondente alla natura del presbiterato. Si tratta di rinvigorire la dimensione collegiale che appartiene non ad una tradizione, bensì alla costituzione della Chiesa come voluta dal suo fondatore. La funzione di governare non esaurisce la ricchezza della ministerialità presbiterale,

⁵⁷ Cf. A. VIANA, «El gobierno colegial en la Iglesia», *Ius Canonicum* 36 (1996) 465-499.

ma mortificarla in questo ambito non ha giovato e non giova al recupero della identità dei presbiteri, *cooperatores ordinis episcopalis*, chiamati a vivere la dimensione partecipativa del presbiterio, abbandonando un esercizio del ministero ancora troppo segnato dalla dimensione personale.

GIACOMO INCITTI